

---

ASSOCIAZIONE NORD OVEST IMPRESE

---

# **STATUTO**

## **COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art. 1**

E' costituita con Sede in Alessandria l'Associazione Nord Ovest Imprese.  
Il Consiglio Generale potrà istituire, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

### **Art. 2**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, libera, indipendente.  
L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

### **Art. 3**

Scopi dell'Associazione sono:

- a) provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall'esercizio dell'attività delle aziende, associazioni o categorie rappresentate;
- b) istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei soci;
- c) promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle iniziative e delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Imprese;
- d) favorire la formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale, anche con l'organizzazione e la gestione diretta di corsi e progetti.

## **AMMISSIONI E DOVERI DEI SOCI**

### **Art. 4**

Possono aderire all'Associazione le Associazioni di impresa. Possono inoltre aderire altre entità giuridiche, previa delibera della Comitato Esecutivo che le propone al Consiglio Generale.

### **Art. 5**

Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda rivolta al Consiglio Generale. La domanda deve contenere: la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai deliberati del Consiglio Generale; l'indicazione delle persone dei legali rappresentanti e delle eventuali altre persone delegate a rappresentarla nei confronti dell'Associazione, il numero degli associati, la tipologia e l'ubicazione. Il Consiglio Generale deciderà circa l'ammissione o meno del socio, mediante votazione sulla proposta del Comitato Esecutivo, ai sensi del seguente art. 19.

Contro le decisioni del Consiglio Generale, l'associazione non ammessa può ricorrere per appello al Collegio dei Proviviri. Il Collegio dovrà essere convocato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

## Art. 6

I soci all'atto dell'iscrizione si obbligano:

- a) Ad osservare le deliberazioni e gli indirizzi approvati dall'Associazione
- b) Ad attenersi scrupolosamente agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione
- c) A corrispondere la quota di iscrizione ed alle rispettive scadenze le quote ed i contributi che il Consiglio Generale fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Alessandria.

## Art. 7

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorressero per l'attuazione degli scopi per cui è stata costituita ed in particolare:

- a) A trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio l'elenco completo delle aziende associate e di coloro che ricoprono le cariche sociali, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, con le eventuali successive variazioni nelle cariche;
- b) A trasmettere il bilancio consultivo dell'anno precedente almeno trenta giorni prima del Consiglio Generale indetto per l'approvazione del bilancio dell'Associazione.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate sotto la personale responsabilità di chi le riceve. L'accettazione dello Statuto equivale da parte dell'Associato a rilascio del consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 (c.d. legge sulla privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le norme dello Statuto nonché le decisioni che venissero adottate dagli organi dell'Associazione ed a seguire la linea di condotta indicata dall'Associazione stessa attraverso i suoi organi.

## Art. 8

Per il funzionamento dell'Associazione gli associati sono tenuti, come indicato all'art. 6, a versare una quota associativa annuale, le cui misure e modalità di versamento verranno fissate con deliberazione del Consiglio Generale.

La quota ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## Art. 9

Lo scioglimento del rapporto associativo e la conseguente perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) Recesso.
- b) Cessazione dell'Associazione.
- c) Esclusione.

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata al Presidente ed il socio receduto sarà comunque tenuto a corrispondere alla Associazione le quote dovute fino al termine dell'anno nel corso del quale il recesso viene esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio in caso di gravi inadempienze del socio agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione ed in particolare per la violazione degli obblighi fissati dal precedente art. 6, ed inoltre per fatti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla stessa associazione socia o sulla categoria di appartenenza o sulla stessa Associazione Nord Ovest Imprese.

Il Consiglio delibera sulla esclusione con voto segreto e con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri in carica.

Contro la deliberazione del Consiglio che decreta l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da proporsi, a pena di decadenza, mediante invio al Presidente di detto Collegio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente una sintetica esposizione delle ragioni del ricorso, entro trenta giorni della comunicazione dell'esclusione.

Il socio che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate non può pretendere alcun rimborso.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## **CONSIGLIO GENERALE**

### **Art. 11**

Il Consiglio Generale regolarmente costituito rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci.

Le votazioni del Consiglio Generale si fanno per alzata di mano, per appello nominale e per schede segrete, a seconda dell'importanza della deliberazione da prendere, secondo le decisioni del Consiglio Generale stesso. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti inclusi nel computo gli astenuti.

Le elezioni del Presidente e dei Probiviri dovranno sempre avvenire a schede segrete.

### **Art. 12**

Il Consiglio Generale in seduta ordinaria:

- a) fissa le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente e il Collegio dei Probiviri;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) delibera in ordine alla misura ed alle modalità di versamento delle quote sociali che devono essere corrisposte annualmente dai soci;
- e) assume le decisioni di cui al seguente art. 17.

Il Consiglio Generale è formato da:  
il legale rappresentante di ciascun socio;  
i consiglieri nominati dai soci nella misura di un consigliere ogni tante imprese aderenti al Socio quante il Comitato Esecutivo avrà determinato;  
il Direttore.

Il Consiglio Generale in seduta ordinaria è convocato dal Presidente mediante lettera o fax inviata almeno cinque giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene sempre stabilito dal Presidente il quale deve tenere conto delle proposte che, in tempo utile per l'iscrizione nell'ordine del giorno, fossero presentate per iscritto da almeno dieci consiglieri.

Sono cause di esclusioni dal diritto di voto dei rappresentati e dei delegati la messa in mora per il mancato pagamento delle quote da parte del socio nonché la presentazione di lettera di dimissioni del socio anteriore alla data della riunione.

#### Art. 13

Il Consiglio Generale in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio deve aver luogo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove l'associazione sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, entro centottanta giorni dalla suddetta chiusura. Esso è valido qualora siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### Art. 14

Il Consiglio Generale in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### Art. 15

Il Consiglio Generale in seduta straordinaria è valido qualora siano presenti 2/3 dei consiglieri.

Per lo scioglimento dell'Associazione, nomina, revoca e poteri dei liquidatori, occorre il voto favorevole del 2/3 degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di 2/3 dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

## Art. 16

Il Consiglio Generale in seduta straordinaria è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri, mediante lettera o fax inviata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata la quale deve indicare: il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

## Art. 17

Il Consiglio Generale è investito dei più ampi poteri per il migliore funzionamento dell'Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Generale spetta in particolare di:

- 1) eleggere il Presidente; ove lo creda opportuno, nominare consulenti, legali e tecnici, nel numero che riterrà più conveniente. Questi consulenti possono essere chiamati a presenziare, con solo voto consultivo, alle sedute del Consiglio Generale;
- 2) far rispettare ai soci lo Statuto Sociale, i regolamenti, le deliberazioni e quanto altro venisse deliberato o pattuito che impegni comunque l'Associazione;
- 3) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza;
- 4) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- 5) nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti, Amministrazioni, Comitati, Istituti ed organi in cui tali rappresentanze siano richieste;
- 6) nominare il Direttore;
- 7) nominare il Responsabile dell'Attività Formativa.

## **IL PRESIDENTE**

### Art. 18

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata degli aventi diritto, dura in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta l'Associazione presso terzi e ne è il legale rappresentante, convoca il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Generale.

Il Presidente nell'ambito dei membri del Consiglio nomina altresì i Vice Presidenti, in misura di due o più. Essi lo sostituiscono durante la sua assenza o per sua delega, ed incaricato sarà il Vice Presidente più anziano di carica o, a parità, di età.

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

### Art. 19

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore ed eventualmente da altri consiglieri a discrezione del Presidente.

Il Comitato Esecutivo dà esecuzione alle deliberazioni prese dagli altri organi sociali, vigilando sulla osservanza dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo:

- a) ha competenza esclusiva in tema di costituzione, gestione e risoluzione di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione;
- b) ha competenza esclusiva per ogni rapporto con banche ed istituti di credito ed in particolare delibera l'apertura e chiusura di conti bancari, ne determina le condizioni contrattuali e nomina procuratori speciali, anche estranei all'Associazione, autorizzati ad operare sui conti stessi con firma libera o congiunta;
- c) autorizza il Responsabile dell'attività formativa, con valutazione discrezionale di opportunità e di rispondenza agli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, alla presentazione di ogni singolo progetto, intervento, corso o azione di formazione professionale per il finanziamento da parte delle competenti autorità;
- d) determina, relativamente a ciascun socio, il numero delle imprese ad esso aderenti, da computarsi nella determinazione del numero dei delegati al Consiglio Generale stesso. Tale organismo inoltre decide il quorum in base al quale un Socio, all'atto dell'accettazione della sua richiesta di adesione alla Associazione, vedrà calcolato il numero dei delegati ad esso spettante. I criteri per la determinazione del quorum e del numero delle imprese saranno l'aderenza alle finalità di rappresentanza dell'Associazione Nord Ovest Imprese e di equilibrio tra i soci. Il quorum e la determinazione del numero delle imprese sono sottoposti a verifica ed eventuale modifica annuale.
- e) È competente per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nei limiti degli scopi dell'Associazione, salvo che per gli atti riservati alla competenza del Consiglio Generale.

Le attribuzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere delegate dal Comitato Esecutivo al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

## **IL DIRETTORE**

### **Art. 20**

Il Direttore su indicazioni e direttive del Presidente e del Consiglio Generale attua le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Generale.

Fa parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale e ne funge da Segretario, redigendone i verbali.

Coordina l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

### **Art. 21**

Il Responsabile dell'attività formativa, con l'autorizzazione del Comitato Esecutivo, predispone e presenta alle competenti autorità le domande per l'attivazione ed il finanziamento di progetti, interventi, corsi ed azioni di formazione professionale; cura la realizzazione degli stessi, avvalendosi anche di servizi esterni all'Associazione; cura la rendicontazione dei progetti finanziati.

## **COLLEGIO PROBIVIRI**

### Art. 22

Le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione e i soci, i componenti il Consiglio Generale, i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto saranno decise da un Collegio di Probiviri eletti dal Consiglio Generale per numero di tre.  
Il Collegio dei Probiviri funzionerà con poteri di amichevoli compositori.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### Art. 23

Il Patrimonio sociale è formato dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in possesso dell'Associazione.  
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### Art. 24

Per tutto quello che non è stato contemplato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto dispone il Codice Civile, Libro 1°, Titolo 2°, Capo 3°.